

<b>OGGETTO</b>	Riassunzione causa Mazza Pasquale C/o Csi Crotone + 1 (RGAC N. 818/2013). Conferimento incarico avv. Ernesto Scola dell'Avvocatura consortile.
----------------	--

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 14/10/2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE (CORAP)**

**PREMESSO che:**

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- il precedente Commissario Straordinario, Dott. Giulio Oliverio, con sua nota del 24/06/2015 trasmessa via mail a tutti le ASI ed agli avvocati degli uffici legali, ha evidenziato quanto segue: "... il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2351 del 12/05/2015, che si allega, ha accertato che i Consorzi industriali della Regione Calabria devono ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. 24/2013, con conseguente perdita della relativa legittimazione processuale. La stessa legge regionale dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, che il CORAP subentra, (dalla) data di entrata in vigore della presente legge, fra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi. Il CORAP, tuttavia, pur esistendo ex lege, non ha ancora acquisito i requisiti formali (ad esempio, Partita IVA, codice fiscale, etc) per la sua regolare costituzione in giudizio. Ciò comporta che, ad oggi, e, pertanto, l'unica possibilità per la costituzione nei giudizi attivi e passivi ricade direttamente sullo scrivente Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP";
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con L.R. n. 38/2001 (ivi compreso il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Crotone), succedendo per tutti i rapporti attivi e passivi ai suddetti cinque Consorzi provinciali industriali;
- con il suddetto decreto n. 115/2016 sono stati confermati in capo a questo Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali del CORAP, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;
- con ricorso ex art 702 bis cpc, il signor Mazza Pasquale conveniva davanti al Tribunale civile di Crotone il Csi di Crotone al fine di fare dichiarare il diritto di proprietà del ricorrente, ubicata nell'agglomerato industriale di Crotone per complessivi mq 20.757, occupata sine titolo di Csi in base a provvedimenti amministrativi dichiarati inesistenti;
- il Csi di Crotone, costituendosi ritualmente, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa a titolo di garanzia l'assegnataria del lotto in questione, Soseco Srl, la quale si costituiva ritualmente in giudizio all'udienza del 12.02.2014;

- all'esito dell'udienza riservata del 12.02.2014 il Giudice, ritenendo necessaria una istruttoria non sommaria, convertiva il rito speciale, concedendo i termini di cui all'art. 183, VI c. cpc;
- all'udienza dell'11.05.2016 il procedimento in questione veniva interrotto con provvedimento reso in udienza su istanza depositata dal Csi di Crotona per avvenuta successione in tutti i rapporti attivi e passivi in favore del CORAP ( Consorzio regionale per le attività produttive ) della Regione Calabria, ai sensi e per l'effetto delle L. r. n. 24/2013;

**VISTI:**

- il ricorso per la riassunzione del giudizio in questione promosso dalla ditta Mazza Pasquale e notificato al Commissario Straordinario;
- la comunicazione di cancelleria del Tribunale civile di Crotona del 08/06/2016 di fissazione di udienza per il 19/10/2016;
- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;
- il parere dell'Avv. Ernesto Scola;

**RITENUTO, pertanto:**

- di costituirsi nel giudizio riassunto R.G. n. 818/20113 indicato in premessa per la tutela dei diritti e degli interessi consortili;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Ernesto Scola del Foro di Crotona, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile;

**DELIBERA**

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di costituire il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), in persona del Commissario Straordinario, Dott.ssa Rosaria Guzzo, in forza di nomina ex DPGR n. 112/2016 e n. 115/2016, nel giudizio R.G. n. 818/2013 riassunto dalla ditta Mazza Pasquale innanzi al Tribunale civile di Crotona, con ricorso in riassunzione notificato, meglio descritto in preambolo, per proseguire il predetto giudizio.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Ernesto Scola del Foro di Crotona, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

